

## **Consiglio Nazionale Forense, sent. 25 giugno 2022, n. 126**

**(omissis)**

In data 31 maggio 2021 la sig.ra [ESPONENTE] presentava un esposto dinanzi al COA di Udine rappresentando delle condotte, aventi possibile rilevanza deontologica, poste in essere dall'avv. [AAA].

Evidenziava in particolare che, nell'ottobre 2016, aveva incaricato il proprio legale di fiducia, avv. [BBB], al fine di essere tutelata per una questione sorta con la Supermercati [ALFA] sas di [ALFA], quale datore di lavoro dell'esponente. Precisava, inoltre, che il legale incaricato, il giorno in cui era stato organizzato l'incontro in sede sindacale per la formalizzazione dell'accordo raggiunto tra le parti, veniva accompagnato da una collega di studio, l'avv. [AAA] del foro di Udine, la quale, secondo quanto era stato riferito alla stessa esponente, aveva materialmente predisposto (solamente) l'accordo transattivo da sottoscrivere.

Significava, ancora, che, nel ridetto accordo, era prevista la corresponsione, in due momenti temporali differenti, dell'importo di € 6.000,00, spese legali incluse, a fronte della rinuncia dell'opposizione al licenziamento intimato e dell'importo di € 7.760,00 a titolo di competenze mensili, saldo ferie, ratei 13ma e 14ma, TFR.

Evidenziava di aver correttamente ricevuto solamente la seconda delle somme sopra indicate e di essersi avveduta, esclusivamente a seguito della segnalazione dell'avv. [BBB], avvenuta nel marzo 2021, che l'ulteriore importo di € 6.000,00 non le era mai stato corrisposto.

Rappresentava di aver inviato copia dell'accordo sindacale all'avv. [BBB] che le avrebbe riferito che, nel verbale conciliativo, erano stati indicati due differenti codici IBAN, uno dei quali intestato all'avv. [AAA].

Precisava infine: di non aver mai autorizzato quest'ultima ad indicare le proprie coordinate bancarie nell'accordo né, tantomeno, ad incassare la somma di € 6.000,00; di non aver mai ricevuto alcun preavviso e/o fattura per le prestazioni rese; che la somma pattuita per la rinuncia all'impugnazione del licenziamento era comprensiva delle spese legali, ma certamente non integralmente corrispondente alle spese legali.

Dopo aver evidenziato di aver depositato una querela avanti alla Procura della Repubblica di Treviso nei confronti dell'avv. [AAA] per il reato di appropriazione indebita aggravata, concludeva affinché la segnalazione disciplinare fosse trasmessa al competente C.D.D. per gli opportuni provvedimenti.

Il C.O.A. di Udine trasmetteva l'esposto al C.D.D. di Trieste, che lo rubricava con il n. 87/2021, invitando l'interessata a formulare osservazioni.

Nella memoria difensiva, inviata all'organo disciplinare in data 29 giugno 2021, predisposta dall'avv. [OMISSIS], ma sottoscritta per totale condivisione dall'avv. [AAA], veniva evidenziata la totale infondatezza dell'esposto, facilmente ricavabile dal tenore letterale dello stesso verbale di accordo sindacale.

In particolare veniva rilevata la circostanza che la pratica di lavoro della sig.ra [ESPONENTE] era stata integralmente, e sin da subito, affidata e seguita

dall'avv. [AAA] che, oltretutto, per stessa ammissione della esponente, aveva in proprio, e non per conto di terzi, redatto l'accordo transattivo. Veniva segnalata, inoltre, la circostanza, di non poco momento, che, a fronte del pagamento ricevuto direttamente dalla (ex) datrice di lavoro della [ESPONENTE], l'avv. [AAA] aveva emesso regolare fattura - a tempo debito inoltrata alla propria assistita - che veniva allegata alle memorie difensive.

Rappresentava, ancora, di aver assistito la sig.ra [ESPONENTE] (oltre che la madre e il fratello della stessa) anche in ulteriori questioni, segnatamente specificate e che, proprio per tale ragione, l'oggetto della fattura rappresentava la dicitura "[ESPONENTE]/Supermercati [ALFA] sas + altre".

Evidenziava, infine, che la vera motivazione dell'esposto era da rinvenire nella cessazione della collaborazione professionale tra l'avv. [AAA] e l'avv. [BBB] e che quest'ultimo aveva provocato molteplici dispetti tra i quali quello di aver convinto la sig.ra [ESPONENTE] proprio a presentare l'esposto.

In data 27 luglio 2021, il C.D.D. provvedeva alla archiviazione della segnalazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14 comma 1 del Regolamento CNF 2/2014, ritenendo esaustive e documentate le argomentazioni difensive dell'avv. [AAA] a fronte di una segnalazione disciplinare presentata a quasi cinque anni di distanza dai fatti.

Avverso la decisione di archiviazione propone impugnazione il C.O.A. di Udine, chiedendone l'annullamento con ogni provvedimento conseguente.

Il ricorso è articolato in unico motivo, nel quale il ricorrente - argomentando essenzialmente in punto di fatto - contesta la legittimità del provvedimento di archiviazione sotto il profilo della violazione dell'articolo 58 della legge n. 247/12, il quale consentirebbe l'archiviazione de plano solo nel caso di manifesta infondatezza dell'esposto, insussistente nella specie.

In particolare, a giudizio del C.O.A., le argomentazioni difensive esposte dall'avv. [AAA] sarebbero per la quasi totalità prive di supporto probatorio in quanto l'unico documento depositato era costituito dalla fattura datata 27.12.2016 che l'esponente nega di aver ricevuto.

Di conseguenza, non potendosi considerare manifestamente infondata, in assenza di qualsivoglia istruttoria, la circostanza che la [AAA] avesse titolo di ricevere e trattenere all'insaputa della [ESPONENTE] la somma di € 6.000,00, il ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 17 marzo l'avv. [OMISSIS], per conto dell'avv. [AAA] - anch'essa presente dopo aver prodotto copia dell'estratto del verbale del C.O.A. di Udine, relativo alla riunione del consiglio del 30 settembre 2021 - nella quale era stato deliberato a maggioranza dei consiglieri presenti di proporre ricorso avverso il provvedimento di archiviazione del C.D.D. di Trieste pronunciato nei confronti dell'avv. [AAA] - si riportava alla memoria difensiva dinanzi al CNF depositata il 14 marzo 2022.

In particolare, nell'evidenziare come il procedimento disciplinare abbia natura accusatoria e che, pertanto, non incomba all'incolpato provare la propria innocenza, ribadiva che l'infondatezza dell'esposto emergeva tanto dalla

documentazione allegata allo stesso (id est dall'accordo conciliativo) quanto da quella depositata dall'avv. [AAA] (id est dalla fattura).

Inoltre, la circostanza che la segnalazione fosse stata presentata dopo 5 anni dai fatti e in concomitanza con l'interruzione del rapporto professionale - e non solo - tra l'avv. [AAA] e l'avv. [BBB], quale soggetto che aveva dato l'input al procedimento disciplinare, costituiscono elementi idonei a privare di consistenza le doglianze della sig.ra [ESPONENTE] e, quindi, ad escludere ogni prospettata ipotesi di responsabilità.

Concludeva, di conseguenza, per il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di archiviazione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, deve segnalarsi che il COA ricorrente ha proposto ricorso al CNF senza allegare la delibera dell'adunanza del Consiglio dalla quale emerge la volontà del C.O.A. medesimo di impugnare il richiamo verbale e neanche la procura ad un difensore dotato di jus postulandi.

Il ricorso è, infatti, sottoscritto dal Presidente del C.O.A., avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ma senza un titolo autorizzatorio adeguato.

La capacità delle persone giuridiche a stare in giudizio è infatti prevista dall'art. 75 cpc secondo cui "Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto".

Il COA è un organo collegiale e la decisione di difendersi e/o prendere iniziative processuali è attribuita alla competenza del Collegio che esprime la propria volontà tramite delibera, dando mandato al Presidente di rappresentare processualmente il COA e autorizzandolo a conferire procura alle liti ad un avvocato (o ad esso stesso trattandosi di avvocato).

Il difetto dell'atto deliberativo - o, comunque, il mancato deposito dello stesso - che autorizza la persona giuridica a stare in giudizio costituisce un difetto di autorizzazione ex art.182, comma 2 c.p.c. suscettibile di regolarizzazione.

Regolarizzazione, nella fattispecie in esame, verificatasi a seguito del deposito in sede di udienza della delibera del C.O.A., con la quale si è deciso di impugnare il provvedimento di archiviazione, proprio da parte dell'avv. [AAA].

Pertanto, grazie alla collaborazione processuale dimostrata dalla destinataria dell'esposto, può ritenersi sin da subito sanato il difetto di autorizzazione a stare in giudizio del C.O.A. ricorrente.

Ciò premesso, appare opportuno, sempre in via pregiudiziale, verificare la legittimità del C.O.A. ad impugnare un provvedimento di archiviazione, specialmente ove lo stesso sia intervenuto nella "fase antecedente" al procedimento disciplinare vero e proprio.

A tal riguardo, per costante Giurisprudenza del CNF, il provvedimento di archiviazione della notizia dell'illecito disciplinare da parte del C.D.D. può essere emesso: a) in seduta plenaria prima dell'avvio del procedimento, anche in difetto di svolgimento di qualsivoglia attività istruttoria, su richiesta del presidente e senza formalità, nel caso di manifesta infondatezza; b) nella fase istruttoria preliminare, ad iniziativa del consigliere istruttore, con delibera della sezione

competente; c) successivamente, in qualsiasi fase del procedimento, sempre con delibera della sezione competente, qualora emerga la manifesta infondatezza dell'addebito.

In ogni caso, ai fini della sua impugnabilità, detta pronuncia si pone sul medesimo piano logico della decisione di proscioglimento, sicché tra i vizi che possono comportarne l'annullamento vi è il vizio di motivazione, considerato che l'art. 58 L. 247/12 richiede appunto che l'archiviazione sia disposta con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014) [per tutte Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 28 aprile 2021].

Nessun dubbio, pertanto, può sussistere sulla legittimazione del C.O.A. di Udine nell'aver impugnato il provvedimento di archiviazione emesso dal C.D.D. di Trieste ai sensi dell'art.14 comma 1 del Regolamento 2/2014.

Ciò chiarito, occorre interrogarsi sul potere e sul sindacato del CNF, quale Giudice del gravame, rispetto ai provvedimenti archiviazione.

Detti provvedimenti, difatti, si pongono sul medesimo piano logico delle decisioni di proscioglimento, assumendo quelle connotazioni meritali di un obbligo d'immediata declaratoria di cause di non punibilità che vanno dall'infondatezza della notizia di illecito (ovvero dell'addebito) alla prescrizione dell'azione disciplinare, e non risultano dissimili dalla formula assolutoria di "non esservi luogo a provvedimento disciplinare" tipizzata dall'art. 52 lett. a) della L. n. 247/12 [Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 25 giugno 2021].

Nonostante venga considerata alla stregua di una decisione ai fini dell'impugnabilità, l'archiviazione costituisce in realtà l'esito di un procedimento disciplinare che non si è celebrato, o comunque non si è concluso.

Al CNF è, quindi, preclusa qualsiasi decisione sul merito tanto che, qualora pervenga all'annullamento della delibera di archiviazione del CDD, il relativo procedimento regredisce nella fase istruttoria pre-procedimentale, anche e soprattutto al fine di non pregiudicare il diritto di difesa dell'incolpato e non privarlo della possibilità di difendersi, in prima istanza, secondo le forme e le garanzie del procedimento disciplinare [Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 5 maggio 2021].

Alla luce della giurisprudenza richiamata, pertanto, oggetto del sindacato del Consiglio nazionale forense non è già la sussistenza o la fondatezza degli addebiti mossi all'incolpata ma solo la sufficienza e adeguatezza della motivazione del provvedimento di archiviazione sotto il profilo della valutazione di manifesta infondatezza dell'esposto, alla luce delle evidenze documentali disponibili. Difatti, come detto, anche nel caso di archiviazione pronunciata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Regolamento CNF n. 2/2014, così come nella fattispecie, la delibera non potrà che essere motivata (arg. ex art 19, primo alinea, del richiamato Regolamento).

A ben vedere il provvedimento del C.D.D. di Trieste oggetto di doglianza non si caratterizza, certamente, per una motivazione complessa e argomentata, ma non per questo può ritenersi del tutto carente della stessa e, di conseguenza, irrimediabilmente affetto da nullità.

Il Giudice di prima istanza, difatti, nel richiamare le argomentazioni difensive dell'avv. [AAA] e nel ritenere le stesse esaustive e documentate ha, di fatto, utilizzato la tecnica, da sempre ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, della motivazione per relationem.

A ciò si aggiunga che il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, anche nel caso di eventuale inadeguatezza, di incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado [Consiglio Nazionale, sentenza n. 209 del 30 novembre 2021].

Ritiene, pertanto, codesto Giudice, ad ulteriore supporto delle ragioni per le quali l'esposto è stato archiviato per manifesta infondatezza, dover osservare quanto segue.

La distanza temporale tra il verbale di conciliazione e l'esposto è presuntiva dell'effettivo accordo intercorso tra l'avv. [AAA] e la sig. [ESPONENTE]. Quanto da quest'ultima rilevato, oltretutto, è pacificamente smentito dal contenuto della conciliazione in sede sindacale.

In primo luogo l'avv. [AAA] è l'unico legale che risulta formalmente presente il giorno della conciliazione oltre a risultare l'unica ad aver assistito la sig.ra [ESPONENTE] in detta fase.

In secondo luogo, se è vero che nel verbale vengono indicati due distinti codici IBAN, senza la specificazione degli intestatari degli stessi, è altrettanto vero che la scelta di procedere con due versamenti differenti non poteva che essere nota alla stessa esponente che, difatti, ha liberamente accettato le condizioni previste e sottoscritto il verbale. Verbale, giova ricordarlo, formato in sede sindacale protetta con tanto di rappresentante dei lavoratori, soggetto distinto dal legale della stessa, quale ulteriore garanzia della salvaguardia dei diritti della lavoratrice stessa.

E' indicativo, inoltre, che la [ESPONENTE] - che ha dichiarato di soffrire al tempo della conciliazione di gravi crisi depressive e di essere sottoposta a cure farmacologiche - si sia avveduta del (solo) pagamento in proprio favore della somma di € 7.776,00 effettuato in data 08.02.2017 e non si sia accorta, viceversa, della mancanza del primo pagamento (peraltro fondamentale anche ai sensi dell'art.12 dell'accordo) che doveva essere effettuato entro due giorni dalla sottoscrizione del verbale ovvero entro il 24.12.2016.

Così come è ulteriormente indicativo che la [ESPONENTE], pur avendo copia del ridetto verbale, come risulta dall'art.11 dello stesso e dalla circostanza che abbia inviato una copia all'avv. [BBB], non si sia mai avveduta in seguito dell'indicazione di due differenti IBAN.

Ma ancor più significativo della infondatezza dell'esposto è quanto dedotto in merito alla circostanza che l'avv. [BBB] abbia contattato la propria assistita per sincerarsi che la transazione raggiunta, oltre 4 anni prima, fosse stata integralmente adempiuta: circostanza davvero inverosimile.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, è rivelatore della bontà delle deduzioni dell'avv. [AAA] che la stessa abbia emesso regolare fattura ad integrale giustificazione della somma riscossa. Documento che, sia per la forma

sia per le tempistiche di emissione, risulta assolutamente compatibile con quanto dedotto e che non può certamente essere "contrastato" con una generica (e tardiva) asserzione circa la mancata ricezione.

Infine, se fosse vero che la [ESPONENTE] non aveva autorizzato il bonifico direttamente in favore dell'avv. [AAA], ci si dovrebbe domandare perché la stessa non si sia preoccupata di corrispondere al legale che aveva partecipato alla conciliazione o, secondo la ricostruzione dalla stessa fornita, all'avv. [BBB], quale unico legale di fiducia, alcun compenso per le prestazioni professionali espletate.

E' pacifica, pertanto, la infondatezza dell'esposto, con la conseguenza che lo stesso ben poteva essere, così come è stato, archiviato sin dalla fase preliminare per tutte le motivazioni evidenziate dal C.D.D. di Trieste così come integrate con la presente sentenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2022